

(N. 545-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUI

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1949

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza.

ONOREVOLI SENATORI. — Il progetto di legge che ci viene presentato all'esame di concerto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del tesoro, si riferisce alla necessità di costruire adeguate sedi ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza laddove l'utilizzazione di altri edifici demaniali, e specie di caserme rilasciate dal Ministro della difesa, e opportunamente sistemate ed adattate, non si è potuto realizzare per mancanza di disponibilità di tali edifici e si è invece dovuto ricorrere a delle sistema-

zioni di fortuna in edifici di *proprietà privata* sottraendo questi ultimi alle esigenze delle abitazioni private e risolvendo il problema con soluzione di ripiego con grave sacrificio e discapito anche della disciplina e del servizio.

Il progetto di legge va visto sotto questo profilo e va messo in relazione coll'obbligo che lo Stato ha di provvedere alla edilizia necessaria per soddisfare alle esigenze dei propri servizi senza gravare colle sue necessità sulle già scarse ed insufficienti disponibilità degli

alloggi privati. Il problema della casa è purtroppo sempre incombente con tutta la sua gravità sulla nostra popolazione e non si può trascurare nessun contributo per alleviarla, da qualunque parte esso venga.

Le caserme che si prevede di dover e poter costruire col nuovo stanziamento sono in numero di dieci ripartite nelle località di Genova, Padova, Arezzo, Treviso, Belluno, Matera, Cosenza, Benevento, Agrigento e Taranto. Conseguentemente altrettanti caseggiati di non minore capienza verranno restituiti agli usi civili.

È un modestissimo contributo che si verrà così ad apportare alla soluzione del problema delle abitazioni private ed è anzi da augurarsi che lo Stato estenda i suoi stanziamenti alla costruzione di tutti gli altri edifici destinati ai suoi vari servizi che ora sono malamente sistemati e frazionati in locali privati ed in edifici di proprietà di Enti locali. Questi pure, per un senso di giustizia, devono ritornare alla libera disponibilità dei loro legittimi proprietari.

È dunque un primo passo, sia pure minimo, che viene finalmente fatto dallo Stato verso la soluzione insistentemente richiesta di una adeguata *edilizia statale* che valga a ridonare ordine e decoro ai servizi, prestigio allo Stato, economia di funzionamento e adeguata rispondenza alle giuste esigenze del pubblico contribuente che deve usufruire di detti servizi statali.

Alcuni colleghi vorrebbero negare l'approvazione a questo stanziamento adducendo la convenienza di devolvere altrimenti la somma in oggetto e di provvedere alle esigenze di accasermamento delle guardie di polizia usufruendo delle caserme dell'esercito che si sono rese esuberanti al fabbisogno delle ridotte Forze armate.

È evidente che qui interviene un problema di necessità e di dislocazione che obbliga all'accasermamento in oggetto in determinate località corrispondenti alle esigenze del servizio e proprio là dove (come riferisce la relazione ministeriale che accompagna la presentazione del progetto) questa utilizzazione non si è potuto e non si potrà in prosieguo di tempo realizzare.

Cade pertanto questa pregiudiziale d'impostazione che pure, ad un esame superficiale del problema, pareva dovesse avere un peso non trascurabile e subentra la necessità del riconoscimento e dell'approvazione del provvedimento allo studio.

Per il finanziamento del progetto, richiesto dall'articolo 81 della Costituzione, è da tenere presente che esso sarà fronteggiato con una aliquota delle maggiori entrate accertate nel corrente esercizio con provvedimento di legge 8 luglio 1949, n. 421, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 21 luglio 1949, n. 165, e concernente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Quali saranno le conseguenze dirette di questo provvedimento di legge? Esso ci viene presentato con carattere d'urgenza per poter procedere al più presto all'esecuzione dei lavori.

Ora, se si pensa che il meccanismo legislativo tendente a risolvere il problema delle costruzioni edilizie, pur nella sua geniale concezione e traduzione in opportuni e saggi provvedimenti, stenta a mettersi in moto per le inevitabili pratiche burocratiche di progettazione, di controllo, di approvazione, e dei conseguenti provvedimenti tendenti a fornire i sussidi previsti dalle leggi e provvedere ai relativi finanziamenti, per cui noi assistiamo a questa penosa constatazione che, a qualche mese di distanza dall'emanazione dei decreti tanto attesi, ancora la ripresa edilizia non presenta quella intensità che valga a sopperire almeno in parte alla disoccupazione delle maestranze edili, ne consegue che maggiormente si rende necessario l'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge i quali tutti potranno essere messi immediatamente in atto, non occorrendo per essi le lunghe ed estenuanti procedure burocratiche sopracitate.

La ripartizione dei lavori come sopra indicata è estesa a tutta l'Italia ed il contributo che essi potranno portare a sollievo della disoccupazione è notevole e facilmente calcolabile, basti pensare che del miliardo previsto per i lavori una percentuale di almeno il 45 per cento è cioè 450 milioni si riferirà a solo impiego di mano d'opera la quale si può calcolare corrispondente a ben 450 mila giornate lavorative.

Tutte queste verranno utilizzate nel settore edilizio propriamente detto mentre una maggiore prestazione di mano d'opera verrà pure realizzata per l'attività relativa all'allestimento ed al trasporto dei diversi materiali edilizi occorrenti per i nuovi edifici.

Risulta pertanto evidente l'opportunità di approvare il progetto di legge in oggetto ed

a questa approvazione vi invita la Commissione, conscia della necessità di realizzare, almeno in questa circostanza, l'abbandono effettivo della politica dei sussidi, per dare corso veramente, e sia pure in via parziale, ad una politica di lavoro.

TOSELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero di nuove caserme per reparti del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza nelle località che saranno stabilite di intesa tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per gli effetti dell'articolo 81 - 4° comma - della Costituzione della Repubblica Italiana, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 luglio 1949 n. 421 concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (5° provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.